

dell'intervento. Si tratta di oneri che la Società sopporta per il suo funzionamento, a cui il progetto partecipa pro quota e non comprendono i Costi interni RFI;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota prot. n. 6013 del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, si autorizza l'utilizzo delle economie di gara per un importo di 2,47 milioni di euro e si approva il nuovo limite di spesa del 1° lotto funzionale Bicocca - Augusta dell'opera «Velocizzazione della linea Catania - Siracusa: Tratta Bicocca - Targia», pari a 88,00 milioni di euro (al netto di IVA), con un incremento di 7,00 milioni di euro rispetto a quello fissato con delibera n. 19 del 2014, pari a 81,00 milioni di euro;

2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

3. L'importo di 88,00 milioni di euro (IVA esclusa) costituisce il limite di spesa dell'intervento.

4. La copertura finanziaria dell'opera è articolata come segue:

(milioni di euro)

Fonte	Importo
Contratto di programma - parte investimenti	8,21
FESR (PON Reti e mobilità 2007-2013)	4,49
FESR (PON Reti e Mobilità 2014-2020)	75,30
Totale	88,00

5. Il MIT è chiamato ad utilizzare quanto prima i fondi europei disponibili nei Programmi operativi e ad aggiornare il Contratto di programma RFI - parte investimenti, dando evidenza, tra le fonti di finanziamento nel suddetto Contratto, dell'intervenuta riduzione del finanziamento statale.

6. RFI è chiamata ad effettuare per il futuro una migliore previsione dei costi afferenti un determinato progetto, fornendo da subito schemi dettagliati delle componenti di costo in presenza di aumenti e variazioni significative.

7. Il MIT dovrà assicurare che l'opera venga gestita dal soggetto aggiudicatore, ai fini dell'inserimento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), come progetto complesso, attribuendo alle singole tratte/lotti codici specifici (CLP) collegati al CUP iniziale. Il soggetto aggiudicatore (RFI) dovrà aggiornare nella BDAP, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le informazioni relative all'intera opera. Il MIT dovrà assicurare che le informazioni trasmesse da RFI in BDAP siano allineate a quelle oggetto di approvazione del Comitato

8. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'opera approvata con la presente delibera.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-210

19A02178

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sanitario nazionale 2018. Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 78/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito, Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;



Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto il quale prevede, al comma 1, che ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale siano quantificate, a decorrere dall'anno 2010, in 167.800.000 euro, nonché, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma 513, riduce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al citato art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n. 244 del 2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Vista la propria delibera n. 72, adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, che, al punto 1, lettera b, n. 7, ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161 del 27 novembre 2018, concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2018;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. Atti n. 128/CU);

Considerato che la citata proposta del Ministro della salute, analogamente al precedente riparto 2017, tiene conto, secondo quanto previsto al citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, delle modifiche ai criteri di riparto condivise in data 13 settembre 2017 nell'ambito del richiamato tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, modifiche in base alle quali il riparto non comprende più le quote destinate ai centri clinici, nonché quelle relative agli ospedali psichiatrici che risultano chiusi ai sensi del richiamato decreto-legge n. 52 del 2014;

Considerato che la somma di 165.424.023, posta a base della procedura del calcolo eseguito per la determinazione delle somme spettanti, viene ripartita seguendo gli stessi criteri già adottati per il precedente riparto relativo all'anno 2017, ovvero:



a) per il 65 per cento sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito: un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minori, centri di prima accoglienza e comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private. Non sono considerati i minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il Servizio sanitario nazionale deve garantire specifica assistenza psicologica;

b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati nell'anno 2017. La distribuzione dei pesi nei confronti dei minori viene operata come nel punto precedente. I minori non vengono conteggiati se in carico agli Uffici di servizio sociale, per gli stessi motivi sopra esposti;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che per la Regione Sardegna e per la Regione Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che anche per la Regione Siciliana le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite, ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2015 concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede con risorse proprie, così come stabilito dal già citato art. 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013;

Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato infine, che nella proposta in esame, diversamente dal precedente riparto 2017 non sono previste rettifiche di riequilibrio sulle quote di riparto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota prot. n. 6013-P del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023 - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, adottata in data odierna - è ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, è assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Regione Sardegna, alla Regione Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, l'importo di euro 163.923.243, ripartito tra le medesime regioni secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad euro 1.500.780, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2010, richiamati in premessa.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-180



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018 - Riparto delle risorse finanziarie destinate alla sanità penitenziaria

(Art. 2, comma 283, Legge n. 244/2007)

(importi in unità di euro)

REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	RIPARTO	QUOTE NON ASSEGNATE (*)	TOTALE ASSEGNATO
	a	b	c=a-b
ABRUZZO	4.506.151		4.506.151
BASILICATA	1.246.081		1.246.081
CALABRIA	7.122.098		7.122.098
CAMPANIA	20.245.285		20.245.285
EMILIA ROMAGNA	10.445.415		10.445.415
FRIULI VENEZIA GIULIA			
LAZIO	18.641.594		18.641.594
LIGURIA	4.700.388		4.700.388
LOMBARDIA	25.562.868		25.562.868
MARCHE	2.685.277		2.685.277
MOLISE	1.035.839		1.035.839
PIEMONTE	12.893.905		12.893.905
PUGLIA	11.184.040		11.184.040
SARDEGNA	5.668.855		5.668.855
SICILIA	17.784.259		17.784.259
TOSCANA	9.314.473		9.314.473
P.A.TRENTO (*)	1.500.780	1.500.780	
P.A.BOLZANO (*)			
UMBRIA	3.160.472		3.160.472
VALLE D'AOSTA	462.280		462.280
VENETO	7.263.963		7.263.963
TOTALI	165.424.023	1.500.780	163.923.243

(*) La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano per complessivi euro 1.500.780 è indisponibile, così come stabilito dalla normativa vigente indicata in delibera.

